



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ. CNI n. 994/XIX Sess./2022

Ai Presidenti degli Ordini Territoriali  
degli Ingegneri

LORO SEDI

Ai Presidenti delle Federazioni e  
Consulte Territoriali degli Ordini degli  
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Donazione - Regolamento – Per l'abilitazione alle Professioni di Perito,  
Architetto, ed Ingegnere Civile

Caro Presidente,

a conclusione del mandato di questo Consiglio è con grande piacere, anche a nome dei consiglieri, che desidero omaggiarti di questo prezioso documento storico del 1823: *Regolamento – Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto, ed Ingegnere Civile* - che riguarda la nostra categoria professionale, emanato dal Cardinale Consalvi, dello Stato Pontificio, il 25 giugno 1823.

Sarà cura del CNI inviarne una copia direttamente al Tuo Ordine.

Il Consiglio Nazionale ha dato ampia importanza, nelle sue attività, alla raccolta di documenti, relazioni, riviste, istituendo nel 2019 la Biblioteca per consentire, così, di ricostruire il percorso storico della categoria degli ingegneri.

Ringraziamo il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, proprietario dell'originale, per averne consentito le riproduzioni.

Con l'auspicio che il suddetto documento sia un gesto gradito e venga posto a visione di tutti i colleghi, Ti porgiamo i migliori saluti e ringraziamenti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: c.s.

# REGOLAMENTO

## Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto, ed Ingegnere Civile



ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato

La necessità di provvedere ad un regolare esercizio pubblico delle Professioni di Perito, Architetto ed Ingegnere Civile non può mettersi in dubbio, e dipende dalla mancanza di quel Regolamento in alcune Provincie della Sede Ecclesiastica, e dall'impedimento di regolamento parimenti che pure esiste in altre Provincie, e che sarebbe una lista di abilitati Esistenti che non hanno il titolo di Periti, o di Architetti, o di Ingegneri, e ne esercitano pubblicamente le funzioni senza abilitazione legittima, e senza alcuna limitazione.

### ARTICOLO I.

#### Classificazione delle Professioni.

1. I Periti Agrimensores esercitano le operazioni relative alla misura, divisione, e confusione dei terreni; alla stima dei fondi ed edifici rurali, e di tutte le loro appartenenze.  
2. I Periti Ministratori di Fabbriche esigono la misura degli edifici, e delle loro parti; verificano, e stimano i materiali, e le opere imposte nei contratti.  
3. Gli Architetti Civili progettano, e dirigono la costruzione delle Case Urbane, delle Chiese, Palazzi, ed altri nobili Edifici; e fanno le istanze relative ai medesimi.  
4. Gli Ingegneri Civili abbracciano nelle loro operazioni le istanze delle altre tre Classi; e di più le operazioni che riguardano la irrigazione, e condotta delle Acque; il regolamento dei Fiumi, Torrenti, Canali, Scali, Opere, e Macchine Idrauliche, Poni, e Strade.  
5. Niente potrà esercitare queste professioni se non è iscritto in apposito Ruolo presso la pubblica Autorità, e munito di Patente da questi come si dirà. Gli atti ed operazioni di quelli che non sono iscritti nei Ruoli, e patenti, non hanno valore alcuno, né fanno prova in giudizio, ancorchè fossero usate, e ratificate dalle parti.

### ARTICOLO II.

#### Dell' ammissione dei Periti Agrimensores, e Ministratori.

6. Gli Aspiranti alle professioni di Perito Agrimensore, o Perito Ministratore dovranno avere studiato per due anni gli Elementi delle Matematiche in uno Studio pubblico con documento di profitto.  
7. Dovranno inoltre aver fatto pratica per sei mesi interi come un Perito della stessa professione, o sotto un Architetto, o Ingegnere Civile, dal quale dovranno riportare i Certificati di buona condotta, e di abilità.  
8. Gli Incominciati la pratica prescritta nel paragrafo precedente dovrà darla prima al Capo di Provincia, indicando il soggetto sotto cui l'ha intrapresa. Chi vuole confermarla sotto un altro soggetto dovrà farsi stiminare per iscritto al Capo di Provincia.  
9. Per ogni anno di pratica si esige un particolare certificato di buona condotta e di profitto da presentarsi in fine dell'anno al Capo di Provincia, che lo trasmette, dopo averlo visto, al pretendente. Se in questi due anni presentati non avesse esercitato questo arteficio, dovrà aspettare che il suo anno consecutivo.  
10. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame, e successivamente abilitato all'esercizio della Professione. Unirà alla petizione i certificati dello studio, e della pratica fatta, come il paragrafo precedente, il documento della sua età maggiore, e le letti di sua vita e costumi, tratto dei Parocchi quante degli uffici criminali, e come nelle forme regolari.  
11. Il Capo di Provincia, riconosciuta la regolarità di tutti i documenti, ammetterà il candidato all'esame, e designerà il giorno, e condurrà all'aula di esame, e conoscerà gli esiti come appresso.  
12. Gli Esaminatori dei Periti Agrimensores saranno un Ingegnere Civile, e due Agrimensores estratti a sorte fra i residenti nel Capo luogo della Provincia, e tutti quelli che fossero imposti, o ingegnerati, o soggetti di prevenzione riguardo al candidato.

13. Gli Esaminatori dei Periti Ministratori saranno un Ingegnere Civile, un Architetto, e un Ministratore estratti come sopra.  
14. L'esame si farà in voce, in iscritto, e con esperimento. Assisterà all'esame voce, ed in iscritto un deputato dal Capo di Provincia.  
15. Per l'esame in iscritto dei Periti Agrimensores saranno preparati in una Urna quindici Questi relativi alla misura, ed in una altra Urna altri quindici Questi relativi alle stime dei Fondi. I quindici Questi riguarderanno la pratica, e vennero sopra i punti più essenziali, e difficili dell'arte.  
16. Per l'esame dei Periti Ministratori di Fabbriche saranno preparati due Urni di quindici Questi ciascuna; i primi riguarderanno sulla misura delle diverse parti di una fabbrica, e quindici dei materiali in uso nell'arte; i secondi sulla qualità, e prezzi di questi, e di altri di cui si serve.  
17. Si esigerà di non meno delle tre, o quattro, e si detterà al candidato, che dovrà farne la soluzione in iscritto in presenza degli Esaminatori, e dentro il tempo congruo che da lui sarà prescritta.  
18. Per l'esame in voce il candidato sarà da ciascuno dei tre Esaminatori interrogato, quanto piacerà loro, in diversi punti dell'arte.  
19. Finalmente l'esperimento consisterà nei Periti Agrimensores sulla misura, ritiro in pianta, e stima d'un Fiume; e nei Periti Ministratori di Fabbriche nella direzione, misura, ed assai dei piani di un Abitazione.  
20. Il soggetto dell'esperimento sarà dato dagli Esaminatori, i quali assisteranno ai ritiri, ed esperimenti in Relazione data dal candidato in iscritto, e degli edifici, ed altri costosem con i paragrafi 8, e 9.  
21. Compiuti gli esami, il Processo Verbale, il Voto degli Esaminatori saranno presentati al Capo di Provincia, il quale presenterà il Decreto dell'abilitazione del Candidato, ed ordinerà l'iscrizione nel Ruolo, e l'iscrizione della Patente.  
22. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Agrimensore dimoranti in Roma, sui Agro, e Comarca, per dimostrare la pratica come agli Art. 8, e 9, e successivamente per essere ammessi all'esame, ed abilitati, possono ricorrere al Consolato dell'Agricoltura, il quale farà seguire l'esame nel modo prescritto al §. 12., e seguenti. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Ministratore di Fabbriche si presenteranno per gli esami ed alla Accademia di S. Luca.

### ARTICOLO III.

#### Dell' ammissione degli Architetti, e degli Ingegneri Civili.

23. Gli Aspiranti alla Professione di Architetto dovranno aver compiuto il Corso intero delle Matematiche pure, ed applicate in una delle Università primarie dello Stato, e riportati il Grado, o altro Documento di profitto secondo lo stile dell'Università.  
24. Inoltre dovranno aver compiuto il corso di Architettura nelle scuole di una delle Accademie di Belle Arti, e riportati in esse almeno due premi uno sul disegno, e l'altro nella composizione Architetturata.  
25. Similmente dovranno aver fatto pratica per quattro anni sotto di un Architetto, o di un Ingegnere Civile approvato, dal quale riportarono i Certificati di abilità, e si servarono tutto ciò che è prescritto al paragrafo 8, e 9.  
26. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame, e successivamente abilitato. Unirà alla Petizione il documento dell'Università, i certificati della pratica, e gli altri requisiti come al paragrafo 10., riconosciuta la regolarità de' dati, il Capo di Provincia destinerà il giorno per l'esame, e conoscerà gli esiti come appresso.  
27. Gli Esaminatori dei candidati Architetti saranno un Ingegnere Civile, e due Architetti scelti, come si prescrive al paragrafo 12. Se nel Capo luogo non si trovano due Architetti approvati, potranno prendersi due Ingegneri civili, ed un Architetto.  
28. L'esame si farà col medesimo metodo prescritto ai paragrafi 14, 15, 16, 17, e 18. Le due Urne però dei Questi concerneranno una quindici questi sulle parti essenziali, e più difficili dell'Architettura pratica, relativi specialmente alla solidità di ogni sorta di fabbriche, ed alla resistenza di ogni materiale; e l'altra concernerà quindici questi relativi alle stime dei lavori, e degli edifici, ed altri costosem con i paragrafi 8, e 9. Gli Esaminatori di Architettura da riceverli ragionatamente.  
29. L'esperimento si farà nel modo seguente: Chiamato fra tre Esaminatori dovrà in iscritto un soggetto di fabbrica architettonica, nel quale saranno preliminarmente indicati tutti i compiti richiesti, e l'attenzione in cui si deve raccogliere; se ne esigerà uno a sorte, e di questo il candidato dovrà fare una composizione, ovvero, edo secondo gli stili, nel modo che si prescrive per i lavori pubblici. Sarà però questo limitato ad una porzione anche piccola della fabbrica progettata, purché sia fatto della richiesta sostanza. Durante l'esperimento da eseguirsi nel locale fissato dal Capo di Provincia, ed in tempo congruo da stabilirsi dagli esaminatori, sarà presenziato il candidato, affinché non commettessi alcun errore.  
30. Non sono soggetti al quattro anni di pratica, e all'esame gli Allievi della Scuola degli Ingegneri istituita col Moto-Proprio 25. Ottobre 1877., che saranno fatti l'intero corso triennale, purché abbiano in ciascuno di tre anni sostenuto l'esame della Scuola, ed avuto luogo nella scala di merito.  
31. Gli Aspiranti alla Professione di Ingegnere Civile dovranno aver compiuto l'intero Corso delle Matematiche nell'Università come al paragrafo 23. Dovranno inoltre aver fatto quattro anni di pratica sotto un Ingegnere approvato, da documentarsi nel modo prescritto ai paragrafi 8, e 9. I candidati saranno ammessi all'Esame presentando la Relazione come al paragrafo 25.  
32. Gli Esaminatori dei candidati Ingegneri saranno tre Ingegneri Civili da scegliersi dal Capo di Provincia nel modo prescritto al paragrafo 12.  
33. L'esame si farà col medesimo metodo, ma le Urne dei questi saranno tre, una concernente dieci questi di quelli prescritti per l'esame degli Agrimensores, e una altra concernente parecchi dieci questi di quelli prescritti per l'esame degli Architetti, ed una terza concernente parecchi questi sotto punti più difficili della pratica, come si è prescritto negli altri esami.  
34. L'esperimento sarà il Progetto lo misura, e Piano di occupazione di un lavoro nuovo o di strada,

o Ponti, o di Acque, o di Fabbriche, il di cui soggetto scelto dagli Esaminatori sarà preso in qualche locale prossimo ove il candidato si dovrà portare a fare tutti i ritiri di piante, prolii ec. sotto la sorveglianza degli stessi Esaminatori, e sarà redatto all'archivio senza comunicazione con alcuno.  
35. Sono dispensati dal quattro anni di pratica, e dall'esame gli Allievi della scuola degli Ingegneri, che avranno compiuto il corso triennale, sostenendo in ciascun anno gli Esami della Scuola, ed avendo luogo nella scala di merito.

36. Gli Aspiranti alla Professione di Architetto dimoranti in Roma, o nel suo Agro e Comarca per dimostrare la pratica, e successivamente per essere ammessi all'esame ed abilitati presenteranno le loro petizioni all'Accademia di S. Luca, la quale ne farà seguire l'esame nel modo stabilito di sopra; gli Aspiranti alla Professione di Ingegnere si presenteranno per gli esami ed alla Segreteria di Stato, la quale ne commetterà l'esame come sopra.

37. Gli allievi della Scuola degli Ingegneri, che avranno regolarmente compiuto il corso della Scuola, e saranno certificati dal Consiglio d'Istruzione comprovante l'intera adempimento delle condizioni richieste al §. 29., e 31.

38. Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capì delle Provincie; ed in Roma la Patente di Architetto sarà spedita dall'Accademia di S. Luca, e quelle di Ingegnere della Segreteria di Stato.

### ARTICOLO IV.

#### Garanzia delle Professioni.

39. Chiunque aspira ad esercitare le professioni di Perito, Architetto, o Ingegnere dovrà esibire una cauzione ipotecaria a favore di chiunque potesse avere contro di lui un diritto d'indennizzazione dipendentemente dall'esercizio della sua professione.  
40. Questa cauzione sarà del valore di Romani scudi Cinquecento per i Periti agrimensores, e Ministratori, e del valore di scudi Mille per gli Architetti, e per gli Ingegneri.  
41. Non potrà il candidato essere iscritto nel Ruolo, e non sarà spedita la Patente, se prima non avrà presentato tutto l'atto di cauzione ipotecaria. Il Capo di Provincia, riconosciuta la legalità dell'atto, e la validità della cauzione, e farà istruire l'ipoteca nei pubblici Uffici. Lo stesso si farà in Roma dal Consolato dell'Agricoltura per i Periti Agrimensores, dall'Accademia di S. Luca per i Ministratori di Fabbriche, e dalla Segreteria di Stato per gli Ingegneri civili.  
42. Nel Ruolo or è iscritto il nome dell' Agrimensore, Ministratore, Architetto, o Ingegnere approvato, sarà pure designata la propria ipoteca da prestarsi a pubblica sicurezza.

### ARTICOLO V.

#### Tassa per l'abilitazione alla pratica.

43. Sono a carico de' candidati le spese dell'Atto di cauzione, e della corrispondente iscrizione ipotecaria. Sono pure a loro carico le spese forzose degli esperimenti prescritti ai paragrafi 19., 20., e 24.  
44. Inoltre i Periti Agrimensores, e i Periti Ministratori depositeranno Scudi dodici da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella A. annessa al presente Regolamento. Gli Architetti poi, e gli Ingegneri Civili depositeranno Scudi ventidue da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella B.  
45. Gli Allievi della Scuola degli Ingegneri pagheranno la sola spesa della Patente.

### ARTICOLO VI.

#### Ritiro, e conferma degli attuali Esistenti.

46. Si ritengono abilitati all'esercizio delle professioni di Perito Agrimensore, Architetto, ed Ingegnere Civile tutti quelli che all'epoca della pubblicazione del presente Regolamento si trovavano muniti della rispettiva Patente rilasciata a forma dei Decreti del cesareo Governo Italiano, purché abbiano adempite le condizioni imposte dai suddetti Decreti.  
47. Nelle Delegazioni ove non sono stati in vigore i Decreti suddetti, saranno muniti di legale abilitazione gli

esistenti, purché provino con validi documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.  
48. Per tutto il tempo che dovranno essere in vigore i Decreti suddetti, e dovranno muniti della rispettiva Patente, esibire la richiesta prova al Capo di Provincia, che li spedisca alla Segreteria di Stato accompagnata dalle sue osservazioni.  
49. In Roma, e nei Distretti si ritengono abilitati all'esercizio delle professioni di Perito Agrimensore, Architetto, ed Ingegnere quelli che alla pubblicazione del presente Regolamento si trovavano muniti della rispettiva Patente, e lodevole almeno di dieci anni almeno. Tali prove dovranno essere il ritiro, e la presentazione formale di due mesi come presentate alla Segreteria di Stato.  
50. Si ritengono abilitati alla Professione di Architetto Civili gli attuali Architetti Accademici di merito della Romana Accademia di S. Luca; ed alla Professione di Ingegnere Civile gli attuali Ingegneri del Corpo d'Acque, Strade, e Fabbriche Generali istituito col Moto-Proprio 25. Ottobre 1877.  
51. Saranno rinnovate le Patenti d'abilitazione agli esistenti nominati ai paragrafi 45, e 48, e saranno spediti i Patenti nominati agli altri da rinnovarsi a termini dei paragrafi 46, e 49. Questi Patenti saranno emanati dal Capo di Provincia, ed in Roma dal Consolato dell'Agricoltura per i Periti Agrimensores, dall'Accademia di S. Luca per i Periti Ministratori di Fabbriche, e per gli Architetti contro pagamento di scudi due ai rispettivi Uffici per la spedizione, e dalla Segreteria di Stato per gli Ingegneri Civili.

### ARTICOLO VII.

#### Disposizioni Generali.

52. In tutti i Ruoli di Periti Agrimensores, Periti Ministratori di Fabbriche, Architetti, ed Ingegneri Civili dovranno essere esposti, e consunti nella Segreteria del Capo di Provincia, e dovranno essere comunicati a tutte le Autorità amministrative, e giudiziarie della Provincia per regolare la scala de' Periti Giudicali, e de' Periti, Architetti, ed Ingegneri delle Comunità, e Comuni.  
53. Per la Città, e il Distretto di Roma il Ruolo dei Periti Agrimensores sarà presso il Consolato dell'Agricoltura; i Ruoli degli Architetti, e de' Ministratori presso l'Accademia di S. Luca; ed il Ruolo degli Ingegneri Civili presso la Segreteria di Stato.  
54. Si separeranno gli Agrimensores, de' Ministratori, degli Architetti, e degli Ingegneri come circoscritte in quella sola classe, o Professione nella quale furono ammessi sottoscivere le proprie operazioni, e per esse col titolo proprio della sua Professione, e non altrimenti.  
55. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono tenuti nel Ruolo di quella Provincia, ove hanno domicilio. Compiuto il domicilio dovran essi trasferire nel Ruolo di quella Provincia, ove trasportano la loro residenza, in qualunque Ruolo però siano iscritti sono essi abilitati ad esercitare liberamente la professione in tutto lo Stato Pontificio.  
56. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono tenuti di conservare le matrici delle operazioni di compagnia, e i suoi dati dovranno consegnarli ad altro Perito approvato dalla medesima classe, denunciandole all'Archivio pubblica della Provincia, eppure depositate nell'Archivio medesimo. Dandosi il caso di estirpe completa, la metà della matrice sarà a profitto degli eredi.  
57. Un Regolamento particolare stabilirà la Tariffa delle Mercedi dovute agli Agrimensores, Ministratori, Architetti, ed Ingegneri per le operazioni addebiti alla loro professione.

Tabella A.

DEPOSITO DA FARSI	
per l'abilitazione alla libera pratica	
DI PERITO AGRIMENSORE,	
O PERITO MINISTRATORE DI FABBRICHE	
Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 5.00 per ciascuno	7 50
Al Segretario, o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed escussione del Verbale	2 50
All' Ufficio per le spese e spedizione della Patente	2 00
In tutto	12 00

Tabella B.

DEPOSITO DA FARSI	
per l'abilitazione alla libera pratica	
NELLE PROFESSIONI DI ARCHITETTO,	
ED INGEGNERE CIVILE	
Alli tre Esaminatori in ragione di scudi 5.00 per ciascuno	15 00
Al Segretario, o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed escussione del Verbale	5 00
All' Ufficio per le spese e spedizione della Patente	3 00
In tutto	23 00

Nota. Per le Patenti del Consolato dell'Agricoltura, oltre gli scudi 7.50 per gli Esaminatori, per tutto il rimanente, si pagheranno i comuni emblemi di . . . 5 50